

c) il caso di infortunio.- E' stato espressamente contemplato ed escluso il caso di dolo o colpa grave dell'assicurato ed è stato portato a 40 giorni il termine per la denuncia in caso di assicurato residente all'estero.-

d) la decorrenza dell'assicurazione.- Si stabilisce che questa ha inizio dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui l'Istituto ha accettato la proposta e si precisa che questa si intende accettata se l'Istituto non ha comunicato il rifiuto entro 20 giorni dalla presentazione della proposta.-

e) le previdenze di carattere sociale e il rischio di invalidità.- Per la sospensione dal pagamento dei premi in caso di disoccupazione si prevede - invece del riconoscimento dello stato di disoccupazione da parte dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale - una dichiarazione del competente ufficio di collocamento; mentre la sospensione stessa può essere accordata dopo 12 anzichè dopo 18 mensilità di premi pagati.-

Per l'invalidità la formula della polizza è sostituita con altra più esatta nella dizione precisandosi che la causa dell'invalidità deve essere sopravvenuta dopo la stipulazione del contratto e che non deve essere imputabile a dolo dell'assicurato.- Si prevede inoltre la costituzione di una Commissione arbitrale medica in caso di divergenza fra l'Istituto e l'assicurato.-

2°) POLIZZA SPECIALE PER I LAVORATORI - (Polizza XXI Aprile)

Allo scopo di venire incontro ai desideri delle Confederazioni interessate, si è studiata una polizza denominata "POLIZZA XXI APRILE" che contempla particolari agevolazioni per i lavoratori assicurati sia nel caso di assicurazioni individuali che in quello di assicurazioni collettive.-

